

STATUTO



ART. 1

E' costituita un'Associazione Sportiva denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica GRUPPO ATLETICO ARISTIDE COIN VENEZIA 1949".

ART. 2

La sede dell'Associazione è in Venezia - Mestre Via del Gazzato n. 4 e la sua durata è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 3

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale ed è esclusa ogni finalità di lucro. La stessa persegue il miglioramento fisico e morale della collettività favorendo la diffusione e la pratica dello sport in genere. In particolare l'Associazione si propone di:

- a) perseguire finalità sportive dilettantistiche e amatoriali, ricreative e culturali mediante la gestione di ogni forma di attività fisica agonistica, ricreativa e didattica;
- b) svolgere l'attività di gestione conduzione e manutenzione, anche a seguito di convenzioni con Enti, di immobili ed impianti sportivi, ricreativi e culturali per il conseguimento di finalità di utilità generale;
- c) promuovere e/o partecipare alla promozione e svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreativa e di accrescimento culturale;
- d) promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali.

ART. 4

L'Associazione intende affiliarsi alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e pertanto accetta incondizionatamente di conformarsi ed uniformarsi alle norme e direttive del CONI e della FIDAL.

L'Associazione inoltre potrà aderire ad altre Associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, ad altri organismi e/o Federazioni aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

I colori sociali sono il nero e il bianco.

ART. 5

I soci dell'Associazione possono essere persone fisiche o Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli e possono appartenere alle seguenti categorie:

- Soci ordinari, sono coloro che partecipano alle attività organizzate dalla Associazione e sono in regola con il pagamento delle quote sociali;
- Soci sostenitori, sono coloro che con il loro contributo morale, economico e operativo concorrono in misura rilevante allo sviluppo dell'Associazione;
- Soci onorari, sono nominati su delibera del Consiglio Direttivo per particolari meriti sportivi acquisiti a favore dell'Associazione;
- Soci atleti, sono coloro che difendono i colori sociali sia a livello agonistico che nel settore promozione e propaganda;
- Soci istruttori, sono coloro che sono ammessi dal Consiglio Direttivo a collaborare nelle attività come istruttori.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo; in caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è sottoposta a condizione dell'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo ed al pagamento della quota associativa.

Alcune categorie di soci possono essere esonerate dal Consiglio Direttivo dal versamento delle quote associative.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipare alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. I soci hanno il dovere di difendere in campo sportivo il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle federazioni ed organismi alle quali l'associazione aderisce.

La qualifica di socio è intrasmissibile. La qualifica di socio non è temporanea e perdura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

- a) per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo;
- b) per decadenza, che consegue al ritardo nel pagamento della quota associativa per un tempo superiore a quello fissato dal Consiglio Direttivo;
- c) per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o ai perseguimento del fine sociale.

Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all'Associazione, non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

ART. 7

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione.

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci che sono in regola con il pagamento delle quote associative annuali, in quanto previste, e non sono soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

I soci maggiorenni hanno diritto ad un voto ciascuno; i soci minorenni hanno diritto di parola, ma non diritto di voto.

Le Assemblee vengono convocate dal Consiglio Direttivo su propria iniziativa o su richiesta scritta, con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, da almeno il 10% dei soci.

I soci saranno convocati mediante avviso affisso nella sede sociale e nelle sedi adestrative almeno 30 giorni prima della data di convocazione. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, nonché l'Ordine del Giorno.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, e vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro membro del Consiglio Direttivo appositamente delegato dal Consiglio stesso. Chi presiede nominerà poi un Segretario con il compito di redigere il verbale e di controllare il regolare svolgimento dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea ordinaria ha competenze di carattere generale e precisamente:

- 1) approva i rendiconti economico-finanziari consuntivi di ciascun anno;
- 2) fissa il numero dei componenti il Consiglio Direttivo ed elegge i Consiglieri;
- 3) approva i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo per l'attuazione dello statuto;
- 4) approva le quote sociali annuali che il Consiglio Direttivo propone;
- 5) delibera su ogni questione che il Consiglio Direttivo intenda mettere all'Ordine del giorno;

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale precedente, per la relativa approvazione del rendiconto economico e finanziario.

In relazione alle Assemblee elettive, ogni candidato alla carica di Consigliere dovrà depositare la propria candidatura al Consiglio in carica almeno 1 mese prima della scadenza delle cariche.

Le elezioni avverranno con scrutinio segreto.

L'Assemblea determinerà il numero dei Consiglieri da eleggere e si procederà alla votazione. Nelle votazioni per i consiglieri ogni socio potrà esprimere tante preferenze, quanti sono i Consiglieri da eleggere.

E' ammessa l'elezione per acclamazione, purché non vi sia l'opposizione di oltre un decimo degli aventi diritto di voto.

Le operazioni di scrutinio verranno eseguite da uno o più scrutatori scelti tra i soci presenti che non ricoprono alcuna carica sociale.

L'assemblea straordinaria delibera su:

- 1) Variazioni o modifiche al presente statuto;
- 2) Scioglimento e modalità di liquidazione;
- 3) Sanzioni disciplinari.

Le deliberazioni delle assemblee, così come il rendiconto economico finanziario, devono essere esposti presso la sede legale e presso la sede dell'attività addestrativa,

qualora questa sia diversa dalla sede legale, nei 15 giorni successivi alla relativa riunione di approvazione.

ART. 8

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre e a un massimo di dodici Consiglieri scelti tra i soci.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e che siano maggiorenni. Restano fermi i divieti e le incompatibilità di legge e quelle stabilite dal CONI e dalle Federazioni sportive a cui l'Associazione intenda affiliarsi.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente.

Il Presidente ed i Consiglieri rimangono in carica per la durata del quadriennio olimpico (Olimpiadi Estive) e fino all'approvazione del rendiconto dell'ultimo dei quattro esercizi; essi sono rieleggibili.

Il Consiglio può eleggere al suo interno uno o più Vice Presidenti, dei quali uno Vicario, e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente comunicata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, anche a cura del Segretario.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell'ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle norme vigenti.

Di ogni seduta verrà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri e se prese con la maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri venissero a mancare, per qualsiasi causa, subentreranno i primi dei non eletti. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri dovrà essere convocata una assemblea ordinaria per l'elezione dei Consiglieri mancanti.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci, redigere il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'assemblea, adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari e

11 MAG 2006



comunque attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare al proprio interno un Consiglio di Presidenza composto da un minimo di tre ad un massimo di sette Consiglieri, tra cui di diritto il Presidente del Consiglio Direttivo, e/o nominare Consiglieri Delegati per affidare la responsabilità di singole attività sportive, amministrative o gestionali; in caso di divergenze comunque le decisioni del Consiglio Direttivo prevalgono sempre su quelle del Consiglio di Presidenza o dei Consiglieri Delegati.

Art. 9

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto della stessa, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza od impedimento temporaneo egli è sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

ART. 10

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo stabilirà le norme esecutive concernenti gli adempimenti civilistici e fiscali in conformità alle norme di legge.

ART. 11

Le entrate dell' Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative dei soci;
- b) da tutti gli introiti che possono pervenire alla Associazione attraverso lo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali e ricreative;
- e) da eventuali rendite patrimoniali;
- d) da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell'associazione purchè non in contrasto con le finalità sociali.

Art. 12

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, anche in seguito a donazione;
- b) dai trofei vinti dall'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13

In caso di scioglimento dell'Associazione tutto il patrimonio dello stesso sarà devoluto ad un ente od associazione con finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

L'individuazione di tale ente o associazione spetterà all'Assemblea che delibera la cessazione dell'attività.

Art. 14

I soci si impegnano a non adire il Giudice ordinario per qualsiasi controversia inerente i rapporti associativi. Tali controversie saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.

ART. 15

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI e della FIDAL o delle Federazioni a cui l'Associazione è affiliata ed in via residuale le norme di legge in materia di associazioni.